

Comm. trib. prov. Emilia-Romagna Modena Sez. III, Sent., 12-04-1999, n. 216

Fatto - Diritto **P.Q.M.**

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

- L'istanza di sospensione appare fondata e deve essere accolta.

E' noto che l'art. 47 del D.Lgs n. 546 del 31 dicembre 1992 richiede quale presupposto per la sospensione dell'esecuzione la sussistenza del pericolo di danno grave ed irreparabile.

In particolare la gravità deve essere valutata in relazione alle condizioni soggettive della parte, rispetto alla pretesa dell'amministrazione finanziaria con una elevata sproporzione fra il vantaggio ricavabile dalla esecuzione dell'atto impugnato e il pregiudizio patito dal contribuente, pregiudizio che deve essere superiore a quello che la norma considera come inevitabile conseguenza della riscossione provvisoria (1/3 escluse le sanzioni) dell'atto impugnato.

L'irreparabilità deve essere invece valutata in termini oggettivi, ".. tale essendo quel pregiudizio insuscettibile di reintegrazione per equivalente..." (C. App. Torino, sez. 2, ord. del 28 aprile 1995 pd. 074096).

Ritiene altresì la Commissione che, conformemente a quanto disposto nel giudizio amministrativo (v. Consiglio Stato sez. 4 sent. n. 890 del 9 novembre 1995 pd. 960104) ed in quello civile, il giudizio cautelare tributario sia autonomo rispetto a quello di merito sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale per diversità dell'oggetto; detto giudizio riguarda infatti l'esistenza del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto; ed è esclusivamente in questa prospettiva che deve essere valutata, in sede cautelare, la fondatezza del ricorso, senza alcun rilievo ai fini del giudizio di merito; la non manifesta infondatezza del ricorso deve essere valutata quindi senza indagini approfondite essendo queste riservate al giudizio principale.

Osserva la Commissione che l'iniziativa dell'Amministrazione, nel caso di specie, per la sua sostanziale novità, per gli argomenti svolti, per la mancanza di precedenti giurisprudenziali, allo stato degli atti, consente più soluzioni; ritiene la Commissione peraltro che, per l'entità delle somme richieste con l'avviso impugnato, sia fondato il pericolo lamentato dal ricorrente di dover ricorrere all'improvviso smobilizzo di beni patrimoniali senza la possibilità di fissare condizioni di vendita adeguate e di individuare idonea controparte. Tenuto conto dei precedenti ricorsi e dell'istanza avanzata subordinatamente dall'Ufficio, stimasi prudente subordinare il provvedimento all'imposizione di idonea garanzia.

Appare congrua la fissazione della discussione di merito - comunque entro i novanta giorni previsti dalla legge - per la data del 28 giugno 1999.